

Il crocifisso come simbolo della laicità dello Stato

Commento a Tar Veneto, sezione III, sentenza 17 marzo 2005, n.1110

di Luca P. Vanoni *
(18 aprile 2005)

«Il crocifisso (...) può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano». È con queste parole che lo scorso 17 marzo il Tar Veneto ha risolto, rigettando il ricorso, lo spinoso caso della affissione del crocifisso nelle aule scolastiche sul quale si era recentemente pronunciato la stessa Corte costituzionale.

Con una pronuncia coraggiosa il giudice amministrativo si è dunque avventurato in un sentiero impervio costituito dal complicato intreccio tra libertà religiosa e laicità nel tentativo di risolvere il delicato conflitto tra identità religiosa e tolleranza pluralista legato alla presenza dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Anche per queste ragioni, la sentenza è destinata a suscitare vivo interesse, introducendo un nuovo punto di vista nel dibattito sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.

Non è certo opportuno ripercorrere in questa sede le tappe di tale dibattito; basterà qui ricordare sinteticamente che il caso era stato sollevato da Soile Latsi, madre atea di due studenti di una scuola media di Abano Terme, che aveva contestato, impugnando una delibera del consiglio di istituto scolastico, le norme relative alla affissione del crocifisso nelle aule eccependone la sostanziale incompatibilità con i principi di imparzialità e laicità dello Stato garantiti dalla nostra Costituzione. Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il Tar Veneto aveva in un primo momento sollecitato il giudizio della Corte costituzionale rilevando un possibile profilo di incostituzionalità (Tar Veneto, Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56). La questione era però stata ritenuta manifestamente inammissibile dal giudice delle leggi che, deducendo la natura regolamentare e non legislativa delle norme impuginate, aveva rinviato il caso al giudice *a quo* dichiarandosi incompetente a dirimere la controversia (Ordinanza 389/2004). A seguito dell'ordinanza di inammissibilità della Consulta, il giudice veneto ha così deciso - con la sentenza 17 marzo 2005, n.1110 - di rigettare il ricorso confermando pienamente la validità delle norme regolamentari che disciplinano l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche.

Quanto nucleo per così dire tecnico della sentenza, il Tar si è trovato a dover affrontare due diversi profili giuridici legati al caso in esame, risolvendo dapprima il problema della giurisdizione a favore del giudice amministrativo per poi affrontare i dubbi legati alla perdurante vigenza delle norme contestate. Non è intenzione di questo lavoro approfondire due problemi di non facile soluzione che meriterebbero entrambi un'analisi approfondita. Rispetto al problema della giurisdizione, ad esempio, è stato ricordato che, soprattutto a seguito della sentenza C. Cost. 204/2004, si potrebbe ipotizzare la competenza del giudice ordinario (L. Coen, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi Torino, 2004 p. 81 ss.). Non accogliendo questa ipotesi, il Tar ha invece riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo «in quanto il diritto di libertà viene, nella stessa prospettiva di parte ricorrente, in ipotesi leso da un'attività amministrativa e viene fatto valere in via indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto» (punto 2.1), mentre, per quanto concerne il problema della abrogazione tacita, ha ritenuto attualmente vigenti le norme contestate, uniformandosi così a quanto già deciso dal Consiglio di Stato nel noto parere n. 63/1988.

Il punto centrale della sentenza è tuttavia l'argomentazione con la quale il giudice amministrativo giustifica la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici sostenendo le ragioni storiche, culturali ed anche religiose in base a cui esso sarebbe non solo non contrastante, ma addirittura confermativo del principio di laicità dello Stato. Nell'affrontare il problema, il giudice veneto si occupa in primo luogo di ricordare - attraverso una sistematica ricostruzione della passata giurisprudenza costituzionale - l'importanza assunta dal principio di laicità nel nostro ordinamento, che costituisce «uno dei profili della forma di Stato delineato dalla Carta costituzionale della Repubblica (C. Cost. 203/89) nel quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (C. Cost. 440/1995)» (punto 7.2). Mostrandosi particolarmente attento alle problematiche legate a tale tema, inoltre, il Tar ricorda che tale principio non rimane confinato al nostro ordinamento, ma costituisce altresì un tratto distintivo di tutti i sistemi democratici occidentali: lo confermano le numerose sentenze che in diversi paesi (anche non europei) si sono occupate di risolvere delicati conflitti

sulla presenza pubblica di simboli religiosi. Quanto detto, se da un lato dimostra l'importanza attribuita a tale principio nello spazio giuridico europeo e delle democrazie occidentali, implica dall'altro «che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici» (punto 7.5). La sentenza sembra dunque proporre una riflessione più ampia legata alle caratteristiche specifiche che la laicità ha assunto e assume nel nostro ordinamento per meglio valutare la legittimità o illegittimità delle norme contestate.

È alla luce di tale scelta metodologica che la Corte entra nel dettaglio della decisione, interrogandosi sul valore polisemantico del crocifisso. In primo luogo, sostiene il giudice, va osservato come esso «costituisca anche un simbolo storico-culturale, dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo» (punto 8.1). La stessa legge di modifica del concordato, del resto, riconosce i principi cristiani come «parte del patrimonio storico del popolo italiano» (l. 25 marzo 1985, n. 121, art. 9), un patrimonio che «indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi» (punto 8.1). Se dunque si dovesse considerare esclusivamente il valore storico del simbolo, conclude il giudice, sarebbe agevole risolvere la questione giuridica rigettando il ricorso, in quanto «un segno che riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare non lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato» (punto 8.3).

È tuttavia chiaro che il crocifisso rappresenta a tutti gli effetti un simbolo anche religioso, e che - anzi - proprio tale dimensione costituisce il punto nevralgico del ricorso. Del resto la croce non è solo un simbolo culturale così come il cristianesimo - di cui essa è segno - non è solo un movimento culturale ma (principalmente) un'esperienza di fede: essi hanno dunque una valenza culturale in quanto espressivi di un'esperienza religiosa (M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 65). D'altro canto, come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare, sia pure a determinati fini, la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un'aula di una scuola pubblica. Per risolvere la controversia, quindi, è necessario «approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere» (punto 9.1).

Questo - e non altro - ha spinto il giudice ad avventurarsi su un terreno impervio, ed anzi per sua stessa ammissione talvolta scivoloso, nel tentativo di indagare le origini e i valori del cristianesimo e il rapporto tra essi e i principi fondamentali del nostro ordinamento. Attraverso un'analisi prospettica la sentenza si interroga quindi sui principi di tolleranza e dignità umana che costituiscono il nucleo centrale e costante della pensiero cristiano, che - per ricordare S. Paolo - tende a far prevalere il concetto di carità sulla stessa fede. Il cristianesimo dunque «contiene *in nuce* quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno» (punto 11.1), per cui «non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato» (punto 11.3).

Secondo il giudice, in sostanza, esiste una affinità (anche se non una completa identità) tra i valori che costituiscono l'architrave del pensiero cristiano e il nocciolo duro della stessa Costituzione repubblicana: in altri termini, «i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza.» (punto 11.9).

Il simbolo della croce non può dunque escludere nessuno senza negare sé stesso: deve «essere considerato anche come simbolo religioso del cristianesimo (...) nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano» (punto 12.5). In forza di queste ragioni, pertanto il giudice rigetta il ricorso sostenendo che «il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale» (punto 11.9).

Come già ricordato, la sentenza è destinata a suscitare vibranti reazioni da parte della dottrina quanto soprattutto al suo contenuto, per così dire, storico-religioso. Può infatti apparire strano che un giudice della Repubblica fondi le proprie argomentazioni a difesa del simbolo della croce su indagini approfondite sulla «sfera armonica» (per usare

un'espressione utilizzata nella sentenza) della religione cristiana. Nondimeno, la decisione presenta argomenti di grande interesse che meritano una riflessione più attenta.

In primo luogo, colpisce come il Tar abbia voluto decidere la controversia indagando a fondo il concetto di laicità presente nel nostro ordinamento per valutare la effettiva compatibilità o incompatibilità del crocifisso nelle aule con tale principio supremo. È infatti evidente che a tale principio - che costituisce un tratto determinante delle democrazie occidentali - assume un significato parzialmente diverso a seconda dell'ordinamento in cui è inserito. In Francia, ad esempio, la laicità è un concetto forte, esclusivo, militante che tende ad imporre una visione agnostica nella piazza pubblica impattando in maniera vistosa addirittura con la libertà personale dei cittadini (M. Cartabia, cit. p. 64). Negli Stati Uniti, ancora, essa, pur essendo stata definita come *a wall of separation between State and Church* non impedisce la presenza di alcuni espliciti riferimenti a Dio sulle banconote o addirittura nell'inno nazionale. In Inghilterra, infine, il tradizionale motto che accompagna le pubbliche apparizioni dei regnanti - *God save the Queen/King* - ricorda inequivocabilmente la coincidenza (perfetta anche se assolutamente formale) tra il capo dello Stato e quello della Chiesa anglicana. Basta qui ricordare, del resto, che addirittura uno degli ordinamenti storicamente più intolleranti verso qualsiasi manifestazione religiosa - la repubblica socialista sovietica - conteneva, nella sua carta costituzionale un esplicito riferimento alla laicità dello Stato. Tutto ciò dimostra come la laicità sia un concetto complesso, di difficile sistemazione, suscettibile per sua natura di assumere una pluralità di significati assai diversi a seconda del contesto e della prospettiva di riferimento (A. Oddi, *Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costituzionale*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit. p. 240 ss.). Nel nostro paese, del resto, sono note le difficoltà interpretative di un principio che, elaborato in modo non sempre univoco dalla nostra Corte costituzionale, non può prescindere dal contesto storico, culturale ed anche costituzionale in cui è sorto. A questo riguardo, la pronuncia del Tar Veneto ha il merito di indagare sulla dimensione italiana della laicità dello Stato, che non deve essere interpretata come «indifferenza o addirittura ostilità nei confronti del fenomeno religioso ma piuttosto come garanzia per la tutela della libertà di culto in un regime pluralistico confessionale e culturale» (I. Nicotra, *Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte costituzionale ad un bivio tra riaffermazione della laicità di «servizio» e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit. p. 235). A conclusioni non dissimili dalla sentenza qui esaminata era giunta, del resto, la stessa Corte costituzionale quando, ragionando sull'insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole scolastiche, aveva affermato che esso «non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato» (C. cost. sent. n. 13/1991, punto 3). Per risolvere il problema in esame non si può dunque pretestuosamente ridurre la laicità ad una neutralità che livella indiscriminatamente le credenze civili e religiose salvaguardate dal costituente (V. Tondi Dalla Mura, *Dei politici laici e dei giuristi chierici. Note a margine del dibattito sull'obbligatorietà del crocifisso nelle scuole* in questo forum), ma interrogarsi a fondo sul significato che essa assume nel nostro contesto costituzionale.

In secondo luogo, il giudice veneto ha avuto il merito di indagare in modo attento la complessità semantica del simbolo della croce, proponendone una visione unitaria e sintetica che sembra risolvere un paradosso di natura ideale. Inserita in un contesto più ampio, infatti, la vicenda sembra costituire l'ultima esemplificazione di un conflitto - culturale oltre che giuridico - tra chi invoca la laicità dello Stato come criterio assolutizzante, e chi, al contrario, contrappone ad essa una appassionata difesa dell'identità culturale e delle tradizioni religiose del proprio popolo. In questa prospettiva, è facile notare come spesso, mentre i primi affermino con forza il valore religioso del crocifisso al solo scopo di rimuoverlo dalle aule, i secondi siano quasi costretti, per giustificare la presenza, a sostenerne il valore per così dire laico, cioè legato alle tradizioni storico-culturali.

Nell'affrontare il ricorso il giudice amministrativo fornisce una lettura diversa: essendo il crocifisso un simbolo distintivo delle confessioni cristiane, per valutare la legittimità della sua collocazione nelle scuole pubbliche è necessario valutare la compatibilità tra i valori che costituiscono il nucleo centrale del cristianesimo - ed in particolare quelli di libertà, tolleranza, e dignità umana - e principi cui è ispirata la nostra Costituzione. È così dalla concordanza di tali valori che il giudice ricava la convinzione che il crocifisso possa essere «legittimamente collocato nelle aule scolastiche in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato» (punto 16.1). Se infatti il cristianesimo può essere considerato come una delle molteplici radici dei principi costituzionali di libertà ed uguaglianza, «sarebbe sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana» (punto 11.9).

È facile immaginare che la sentenza qui commentata potrà suscitare aspre critiche soprattutto da parte del mondo laicista. Al di là delle conclusioni, il giudice veneto ha però il non trascurabile merito di aver affrontato un tema tanto delicato in maniera completa, senza sottrarsi a riflessioni attente e puntuali sulla dimensione non solo storico-culturale

ma anche religiosa del crocifisso. Come ricordava il filosofo americano Edward Feser, infatti, «il punto è se nella vita pubblica gli argomenti religiosi debbano avere lo stesso peso di quelli laici: la risposta è che non c'è alcuna ragione perché non debbano averlo».

* Dottorando di diritto pubblico - Università degli studi di Pavia

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali